



## RIFERIMENTI NORMATIVI:

**Legge 296/2006, art. 1, comma 450, come modificato dal decreto legge 52/2012 convertito in legge**

- DPR 207/2010, art. 328.
- Decreto legislativo 163/2006, art. 125
- **Lex Omnes Populi, in D.1.1.9: "Omnes populi qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur..."**

La storia dei comuni italiani e la loro ragion d'essere pone le sue fondamenta nell'epoca sapienziale, ove i comuni si sono sempre voluti contraddistinguere in ragione di una legittimazione intrinseca che ritenevano immanente all'essenza stessa dell'ente, posto che a dire dei medesimi, non gli derivava da un atto di concessione imperiale di attribuzione del potere, come oggi sembra invece trasparire sempre più dalle riforme chiamate federali, ma da un potere che gli competeva in virtù del ruolo sociale che il comune esercitava e che prescindeva da qualsivoglia attribuzione esterna.

Storicamente nell'epoca medievale si contrapponevano due impostazioni giuridiche: l'una che riteneva che il potere dei comuni di statuire fosse attribuito per mezzo di una forma di concessione, la c.d. *permissio* da parte del potere centrale; l'altro riteneva contrariamente che il potere degli comuni derivasse da una giurisdizione loro propria che si fondava sulla *Lex Omnes Populi*.

Il giurista Baldo Degli Ubaldi scriveva che "resta ora da vedere se nello statuto si richieda la autorità del superiore, cioè se a fondamento della potestà di statuire occorre il parere dell'imperatore, o si deve dire che non serve perché i popoli sono diritto delle genti che precede il diritto civile". Baldo riteneva che un popolo è una entità che ripete la sua potestà di darsi regole non dal potere superiore, ma dal diritto delle genti per il fatto che essendosi un popolo deve esserci anche un ordinamento; nessun essere civile può infatti vivere senza darsi dalle regole. L'idea di fondo è indubbiamente l'idea romantica secondo cui ciascun popolo ha un'anima sua propria che non gli discende da alcuna forma di permesso. Viene anche evocato un passo di San Paolo secondo cui "Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi".

Agli albori del ventunesimo il rapporto tra Stato moderno e comuni non ha di certo trovato alcuna definizione compiuta e soddisfacente, in quanto se da un lato i comuni vorrebbero gestire l'azione amministrativa in forma autonoma, dall'altro lato lo Stato si pone quale ente autoritario che definisce non solo le funzioni c.d. fondamentali da attribuire ai comuni ma, adducendo motivazioni di valore economico, definisce altresì come i comuni debbano gestire in concreto le funzioni.

## OBBLIGATORietà DEL MERCATO ELETTRONICO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

La legge 27-12-2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" all'art. 1, comma 450, dispone testualmente che:

dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, **per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207**. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

### OBBLIGATORIETÀ DEL MERCATO ELETTRONICO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

La norma di legge non prescrive come obbligatorio lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione c.d. MEPA, ma prescrive invero l'obbligo dell'utilizzo del mercato elettronico in senso lato, posto che espressamente riconosce come meramente alternativo l'utilizzo di altro mercato elettronico istituito ai sensi dell'art. 328 del d.p.R. 207/2010; la norma infatti, a differenza delle amministrazioni dello Stato, specifica che l'obbligo di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario non è legato inscindibilmente al MEPA, ma si estende ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 (*per altro un obbligo tout court al MEPA sarebbe stato verosimilmente incostituzionale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale per la CONSIP con la pronuncia 417/2005*);

### LE TIPOLOGIE DI MERCATO ELETTRONICO AMMESSE DALLA LEGGE

L'art. 328, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 rubricato "Mercato elettronico" dispone testualmente che *Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.*

### LE TIPOLOGIE DI MERCATO ELETTRONICO AMMESSE DALLA LEGGE

La stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico: realizzato dalla medesima stazione appaltante attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. MEPA attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'[articolo 33 del codice](#)

### IL MEPA

MEPA (art. 328, comma 4, lett. a) del dpr 207/2010)

*4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:*

*a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;*

Quindi:

1. confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (ODA)
2. offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO)

**CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE PUBBLICATE  
ALL'INTERNO DEL MERCATO ELETTRONICO (ODA)**

Corollari:

- unico parametro a disposizione è il “confronto” in quanto non è ammessa alcuna negoziazione né diretta né indiretta;
- quando trovo il bene o servizio che mi serve lo acquisto (*nulla si dice nel dettaglio del valore entro il quale si può acquistare tramite ODA che non può che essere perimetrato alla soglia comunitaria*);
- devo cercare il bene od il servizio sulla base degli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico;
- in termini di efficienza il tempo impiegato per trovare il bene, nella quantità e qualità desiderata dalla stazione appaltante, non è di poco momento;

**OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)**

- È necessario procedere al caricamento della RDO a prescindere dal valore del bene o servizio da acquisire;
- vi è un richiamo improprio (pag. 27 delle istruzioni per la RDO) al numero degli operatori economici da invitare poiché la disciplina delle procedure in economia trova regolamentazione altrove;
- L'RDO induce in tentazione poiché io posso filtrare gli operatori economici per Regione, Provincia o Comune, così escludendo di fatto operatori economici dalla negoziazione per il semplice fatto di essere in altra regione (violazione palese del principio di non discriminazione);

### **COS'È IL MERCATO ELETTRONICO**

Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di **trasparenza** e **semplificazione** delle procedure, di **parità di trattamento** e **non discriminazione**

### **UTILIZZO ELUSIVO DELLA PIATTAFORMA MEPA**

Quello che nella prassi sta di fatto accadendo è che la stazione appaltante “chieda” ad un dato operatore economico di inserire sul Mepa il prodotto di cui necessita, così potendolo reperire con facilità, andando come si dice, “*a colpo sicuro*”.

Questa prassi non solo è elusiva della piattaforma Mepa ma altresì intercetta tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa dell'art. 323 c.p. (*abuso di ufficio*) .

Art. 323 c.p.: *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

## UTILIZZO ELUSIVO DELLA PIATTAFORMA MEPA

Occorre sottolineare che il dolo intenzionale si ravvisa quando si agisce allo scopo preciso di realizzare il risultato lesivo stigmatizzato nel precetto. In questa forma di dolo la volontà assume un ruolo dominante e centrale. La giurisprudenza maggioritaria ritiene indispensabile che il pubblico ufficiale o l'incarico del pubblico servizio agisca intenzionalmente avendo come preciso obiettivo quello di cagionare danno a terzi o procurare a se o ad altri un vantaggio ingiusto, essendo dunque incompatibile nell'abuso di ufficio il dolo diretto ovvero eventuale. (Cass. pen. 33844/2008; 35814/2007). Ne è seguita l'assoluzione di colui che attraverso la sua condotta abbia perseguito in via primaria l'interesse pubblico, risultando nei fatti irrilevante il concorrente ma accessorio scopo di favorire un soggetto privato. In un caso il rilascio illegittimo di un certificato di agibilità di un complesso turistico alberghiero è stato riconosciuto non penalmente rilevante poiché si è ritenuto che la finalità pubblica di incentivare il flusso turistico del paese avesse assorbito qualsiasi altri finalità perseguita. *"Rimane impregiudicato che il perseguimento del pubblico interesse non vale ad escludere, sotto il profilo dell'intenzionalità, il dolo allorché rappresenti una mera elusione con la quale venga mascherato l'obiettivo reale della condotta"* (Cass. 23421/2010).

## UTILIZZO ELUSIVO DELLA PIATTAFORMA MEPA

Naturalisticamente il funzionario coscientemente chiede ad un operatore economico di inserire un bene con le caratteristiche che gli servono sul Mepa per poi poterlo acquistare.

Per cui è palese la violazione della norma in quanto mentre l'art. 328 del DPR 20772010 prevede che il funzionario debba scegliere tra le offerte pubblicate, questi invece si fa preconstituire una offerta su commissione avente le caratteristiche che gli interessano prescindendo dagli altri operatori economici. Così operando attribuisce un vantaggio patrimoniale al soggetto contattato e contestualmente arreca un danno ai soggetti esclusi.

Attenzione quindi ad uso disinvolto del Mepa perché, pur nella assoluta buona fede degli operatori, potrebbero celarsi pericolose insidie con conseguenze di non poco momento.

Occorre sottolineare che il dolo intenzionale si ravvisa quando si agisce allo scopo preciso di realizzare il risultato lesivo stigmatizzato nel precetto. In questa forma di dolo la volontà assume un ruolo dominante e centrale. La giurisprudenza maggioritaria ritiene indispensabile che il pubblico ufficiale o l'incarico del pubblico servizio agisca intenzionalmente avendo come preciso obiettivo quello di cagionare danno a terzi o procurare a se o ad altri un vantaggio ingiusto, essendo dunque incompatibile nell'abuso di ufficio il dolo diretto ovvero eventuale. (Cass. pen. 33844/2008; 35814/2007). Ne è seguita l'assoluzione di colui che attraverso la sua condotta abbia perseguito in via primaria l'interesse pubblico, risultando nei fatti irrilevante il concorrente ma accessorio scopo di favorire un soggetto privato. In un caso il rilascio illegittimo di un certificato di agibilità di un complesso turistico alberghiero è stato riconosciuto non penalmente rilevante poiché si è ritenuto che la finalità pubblica di incentivare il flusso turistico del paese avesse assorbito qualsiasi altri finalità perseguita. *"Rimane impregiudicato che il perseguimento del pubblico interesse non vale ad escludere, sotto il profilo dell'intenzionalità, il dolo allorché rappresenti una mera elusione con la quale venga mascherato l'obiettivo reale della condotta"* (Cass. 23421/2010).

### **CONTRATTO CHE SCATURISCE DALLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA CHE IMPONE IL MERCATO ELETTRONICO**

Occorre subito sgombrare il campo da equivoci che stanno emergendo in relazione alla sanzione che colpisce il contratto di un ente locale che viene stipulato a seguito di una procedura che non è transitata per il mercato elettronico.

Indubbiamente tale procedura è illegittima, ma il contratto non può essere affetto da nullità in quanto se è vero che l'art. 1, comma 1, del dl 95/2012 dispone che *Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa* è altresì vero che tale disposizione non può trovare applicazione ad un contratto stipulato da un comune.

### **CONTRATTO CHE SCATURISCE DALLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA CHE IMPONE IL MERCATO ELETTRONICO**

La disposizione specifica che il presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione è costituito dalla presenza di un contratto stipulato in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., per cui laddove non vi sia un obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. la norma (e quindi la sanzione) non può trovare applicazione. In tema di mercato elettronico costituisce ormai dato certo che un comune non ha l'obbligo di approvvigionarsi sul MEPA quale strumento di acquisto messo a disposizione da Consip S.p.A., ma ha un obbligo di approvvigionarsi nel mercato elettronico in senso lato. Per cui per ortodossia giuridica un contratto di un ente locale stipulato a seguito di una procedura che non intercetta il mercato elettronico, non viola l'art. 1, comma 1 del dl 95/2012, bensì viola l'art. 7 del dl 52/2012. Ne consegue che le censure che si possono muovere al contratto trovano fonte negli artt.119 e successivi del D.gs 104/2010.

**CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 E MERCATO  
ELETTRONICO**

**Il MEPA non esonera da alcun controllo!**

Art. 328:

- 5. La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.*

**M.E.S.A.**

Per garantire economicità e snellezza negli affidamenti di valore inferiore ai 40.000,00 euro, sarebbe auspicabile predisporre un mercato elettronico che tenga conto dei micro acquisti in quanto altrimenti la gestione degli acquisti in MEPA rischia di paralizzare la gestione degli stessi.

Infatti anche per mezzo dell'ordine di acquisto è necessario ricercare il prodotto di cui si necessita attraverso una ricerca che spesso è particolarmente macchinosa e lunga. Laddove si esperisca una RDO poi, l'acquisito deve transitare da una procedura particolarmente complessa e per la quale lo sforzo organizzativo è maggiore del risultato che si ottiene in termini di economicità di gestione.

Ciò premesso è opportuno chiarire che il MEPA valorizza il comma 4 dell'art 328 alla lettera a) secondo il quale, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati. Nulla è disciplinato in tema di acquisiti in economia giacché la lettera b) dell'art. 328 del DPR 207/2010 ad oggi non è disciplinata.

## M.E.S.A.

In altre parole se ad una stazione appaltante deve realizzare una targa per una cerimonia commemorativa, ovvero deve acquistare 5 vasetti di nutella per il centro estivo, deve preliminarmente cercare (trattandosi di appalti di fornitura) se sul MEPA è presente qualcuno che ha pubblicato un'offerta che comprenda targhe commemorative ovvero vasetti di nutella nella quantità necessarie per il comune.

Come si evince dalla prassi, sarà molto difficile che la ricerca, se effettuata senza eludere la legge, dia esito positivo.

Ne consegue che per acquistare 5 vasetti di nutella ovvero per acquistare le due targhe commemorative, sarà necessario esperire una RDO, sempre nei limiti in cui si accerti l'esistenza di un bando attivo per la categoria merceologica per la quale si ha necessità di richiedere delle offerte di prezzo.

Per evitare di porre in essere una RDO per acquistare 5 vasetti di nutella e nello stesso tempo per procedere mediante un acquisto rispettoso della legge, non rimane altro che realizzare un proprio mercato elettronico sulla base dell'art. 328, comma 4, lett. b) del d.p.r. 207/2010, perimetrato agli affidamenti in economia di beni e servizi sotto la soglia dei 40.000,00.

## M.E.S.A.

Mentre infatti la lettera a) disciplina il mercato elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, la lettera **b) si riferisce testualmente agli acquisti in economia, ovvero alla possibilità di esperire degli affidamenti che, nell'alveo dei principi di economicità ed efficienza, attribuisca la facoltà di procedere mediante affidamento diretto chiedendo direttamente all'operatore economico il bene o il servizio di cui l'amministrazione ha necessità.**

## M.E.S.A.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

**b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.**

## M.E.S.A.

Nel capo II l'art. 330 rinvia espressamente all'art. 125 del D.lgs 163/2006

*Art. 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia*

1. *Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.*

A sua volta per beni e servizi l'art. 125, comma 11, dispone che: *Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*

## CARATTERISTICHE DEL M.E.S.A.

Si plasma sull'art. 125, comma 11, del D.lgs 163/2006:

- 1) Le categorie merceologiche sono scelte direttamente dal Comune e gli operatori economici si accreditano sulla base delle categorie merceologiche indicate dal Comune (quindi non si deve perdere tempo a capire in quale categoria merceologica potrebbe essere il bene di cui si necessita o sperare che qualcuno lo abbia già trovato prima di noi)

## CARATTERISTICHE DEL M.E.S.A.

- 2) L'operatore non deve cercare quello che gli necessita fino a che non lo trova in quantità e qualità che gli serve, ma chiede direttamente ciò che occorre a chi si è accreditato sulla piattaforma.

(ossia se serve un particolare martello pneumatico non si cerca fino a che lo si trova, ma subito si chiede ciò che occorre agli operatori economici che si sono accreditati per fornire quel tipo di bene)

## CARATTERISTICHE DEL M.E.S.A.

3) ritorno all'origine in cui era la stazione appaltante ad indicare ciò di cui necessitava; ora invece devo cercare ciò che mi serve fino che non lo trovo (ODA), oppure per qualsiasi bene/fornitura, e a prescindere dal valore, devo porre in essere una RDO.

(attenzione che nella DENOMINAZIONE COMMERCIALE quelle che prima erano le regola della *lex specialis* ora divengono le condizioni di vendita)

## M.E.S.A. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La piattaforma prevede due possibilità di affidamento:

- **L'affidamento diretto**
- **Il sondaggio informale**

Esiste una netta distinzione tra “sondaggio di mercato” e “gara ufficiosa” che trova conforto in una copiosa giurisprudenza amministrativa.

## M.E.S.A. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con l'importante pronuncia 1881 del 29 marzo 2001 ha sul punto ribadito in termini concettuali che la gara ufficiosa è una categoria diversa dal mero sondaggio di mercato. Questo in quanto *il sondaggio di mercato tende solo ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato, e dunque dell'esistenza di imprese potenziali contraenti, e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare, per poi affidare l'incarico in via diretta. La gara ufficiosa invece oltre ad essere, come il sondaggio di mercato, strumento di conoscenza, implica anche una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara. Per cui, ove la stazione appaltante decida, nell'ambito di una trattativa privata, di indire una gara ufficiosa, così espressamente qualificando la procedura e diramando le conseguenti lettere - invito, la stessa, indipendentemente dalle regole espresse che eventualmente stabilisca in via di autolimitazione, è tenuta al rispetto dei principi insiti nel concetto stesso di gara, che sono quelli di trasparenza e par condicio: altrimenti detto, la indizione di una gara ufficiosa comporta una autolimitazione implicita, costituita dal vincolo al rispetto dei principi tipici delle gare.*

## M.E.S.A. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Si evince chiaramente che il giudice amministrativo aveva già delineato quello che oggi è direttamente rintracciabile nel DPR 207/2010 ossia che la procedura in economia nei limiti in cui non sia affidamento diretto previo sondaggio informale, è a tutti gli effetti un procedimento amministrativo volto alla scelta di un operatore economico nel pieno rispetto dei principi del codice.

Basti pensare che l'art. 334 del DPR 207/2011 disciplina appositamente lo svolgimento della procedura, con puntuale indicazione dell'iter e dei contenuti della stessa.

Ne consegue che la distinzione mirabilmente operata dal Consiglio di Stato ha di fatto perso la sua reale consistenza o quanto meno risulta attualmente perimetrata al di sotto dei 40.000 euro in quanto sopra tale valore non esiste più il sondaggio informale, ma esiste invero una vera e propria procedura di affidamento se pur semplificata rispetto la gara ordinaria.

## M.E.S.A. AFFIDAMENTO DIRETTO

Mediante l'affidamento diretto il responsabile del procedimento richiede direttamente un preventivo ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs 163/2006. Tale disposizione come noto stabilisce che *"per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*.

L'operatore economico, sulla base della richiesta formalizza e nei termini richiesti dal responsabile del procedimento, presenta la sua offerta caricandola direttamente sulla piattaforma od allegando un file sottoscritto con firma digitale contenente la stessa. Una volta scaduto il termine per la presentazione dell'offerta nessun invio sarà più possibile.

## M.E.S.A. AFFIDAMENTO DIRETTO

Il responsabile del procedimento una volta ricevuta l'offerta ha 3 possibilità:

- può accettare l'offerta,
- può denegare l'offerta,
- può rinegoziare l'offerta.

Laddove accetta l'offerta clicca il pulsante SI ed invia l'accettazione di offerta; successivamente può siglare il negozio giuridico contrattuale mediante accettazione di ordine sottoscritto con firma digitale nella forma della lettera commerciale così escludendo in radice l'imposta di bollo.

Laddove non accetta l'offerta clicca il pulsante NO ed invia il diniego di offerta motivandone l'azione.

Laddove voglia negoziare ulteriormente l'offerta clicca sul pulsante RINEGOZIA e si aprirà un riquadro da compilare ed inviare all'operatore economico che a sua volta dovrà rispondere.

## M.E.S.A. AFFIDAMENTO DIRETTO

Il rapporto giuridico contrattuale si formalizza, come delineato nella *Linee Guida*, attraverso lo scambio di lettere commerciali.

L'operatore economico invia la sua offerta allegando alla piattaforma un file sottoscritto con firma digitale ovvero compila la sua offerta direttamente sulla piattaforma nell'apposito riquadro, con ciò manifestando la sua volontà negoziale.

## M.E.S.A. SONDAGGIO INFORMALE

Mediante il sondaggio informale, il responsabile del procedimento in luogo dell'affidamento diretto richiede più preventivi a vari operatori economici che si sono accreditati per la categoria merceologica per la quale viene richiesto il preventivo.

Ciascun operatore economico presenta il proprio preventivo entro i termini fissati dal responsabile del procedimento.

Una volta scaduto il termine per la presentazione dell'offerta nessun invio sarà più possibile.

## M.E.S.A. SONDAGGIO INFORMALE

Per massima garanzia il responsabile del procedimento non può accedere, ne vedere in alcun modo il contenuto dei preventivi sino alla scadenza del termine per la ricezione dei preventivi da lui stesso indicata nella piattaforma.

Una volta scaduto il termine, il responsabile del procedimento accede ai preventivi e sceglie il migliore.

Successivamente si genera la graduatoria e viene comunicato l'esito dell'affidamento a tutti coloro che hanno presentato offerta.

Si ricorda, come indicato nelle linee guida che gli operatori economici che non forniscano per tre volte, anche non consecutive (nello spazio temporale di un anno solare) la loro offerta, saranno cancellati in modalità automatica dal sistema e non potranno accreditarsi se non decorsi almeno sei mesi dalla data di cancellazione.

## M.E.S.A. SONDAGGIO INFORMALE

Il responsabile del procedimento dopo aver individuato l'offerta migliore e dopo aver comunicato l'esito dell'affidamento a tutti coloro che hanno presentato offerta, sigla il negozio giuridico contrattuale mediante accettazione di ordine sottoscritto con firma digitale nella forma della lettera commerciale così escludendo in radice l'imposta di bollo.

Il rapporto giuridico contrattuale si formalizza come delineato nella Linee Guida attraverso lo scambio di lettere commerciali; l'operatore economico invia la sua offerta allegando alla piattaforma un file sottoscritto con firma digitale ovvero compila la sua offerta direttamente sulla piattaforma nell'apposito riquadro, con ciò manifestando la sua volontà negoziale.

**M.E.S.A.**

**TESTO DELLA DISPOSIZIONE  
REGOLAMENTARE CHE DISCIPLINA  
L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI  
FORNITURE E SERVIZI INFERIORI A  
40.000,00 EURO PER IL TRAMITE DEL  
MERCATO ELETTRONICO DELLA  
STAZIONE APPALTANTE**

**M.E.S.A.**

**DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL MESA**

**M.E.S.A.**

**SUB A:**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL MERCATO  
ELETTRONICO:**

**M.E.P.A.**

**E**

**M.E.S.A.**

**M.E.S.A.**

**SUB B:**

**LINEE GUIDA DEL MESA**

## **M.E.S.A.**

**SUB C:**

**PIATTAFORMA DI ACQUISTI MEDIANTE MERCATO  
ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 328,  
COMMA 4, LETT. B) DEL D.P.R 207/2010  
PERIMETRATA AGLI AFFIDAMENTI IN  
ECONOMIA DI BENI E SERVIZI SOTTO LA  
SOGLIA DEI 40.000,00 EURO – MODALITA' DI  
AFFIDAMENTO TRAMITE MESA.**

## **M.E.S.A.**

**BANDO DI ABILITAZIONE AL  
MERCATO ELETTRONICO  
DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_  
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 328, COMMA 4,  
LETT. B) DEL D.P.R 207/2010,  
PER L'APPROVIGIONAMENTO IN ECONOMIA  
DI BENI E SERVIZI SOTTO I 40.000,00 EURO**